

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE << MORFE' >>

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1

È costituita, ai sensi delle legge 383/00 e L. R. n. 39 del 2007, l'associazione di promozione sociale denominata «Morfé» che persegue il fine esclusivo:

L'associazione ha sede attualmente in Leverano (Le), via G. Marconi 135 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Art. 3

La durata dell'associazione è illimitata.

OGGETTO

Art. 4

Morfé è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini culturali e di solidarietà sociale.

L'associazione "Morfé" persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale, letteraria, teatrale, cinematografica, fotografica, sportiva, politica, artistica e spettacolare in genere;
- approfondire e diffondere i seguenti temi: tecnologia, viaggi e turismo, enogastronomia, salute, motori, moda, società, lavoro, scienze e natura, religioni e etica, affari e finanza, casa e design, scuola e formazione, pubblicità, marketing e comunicazione, cronaca, tematiche ambientali ed ecologie nel mondo giovanile e non, in Italia e all'estero;
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, editoriali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, seminari, concorsi, premi;
- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- promuovere, progettare e realizzare attività editoriale, informativa e giornalistica a favore di enti ed istituzioni, sia del settore pubblico, sia del settore privato, e quant'altro necessario a diffondere la cultura, attraverso mezzi di comunicazione quali: redazione e pubblicazione di riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche, trasmissioni radiofoniche e televisive, media audiovisivi e digitali, information architecture, ip-tv, web-tv, web, siti web.
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o diversamente abili, possano trovare sollievo al proprio disagio.

Art. 3

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione "Morfé" intende svolgere varie attività, in particolare:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato, o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici

registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
3. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
4. partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima;
5. erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle attività organizzate dall'associazione;
6. promuovere ed organizzare spettacoli, attività culturali, manifestazioni, convegni, incontri, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, concorsi artistici, esposizioni, laboratori, incontri di musicoterapia ed arti-terapie in genere;
7. richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statuarie e per la copertura dei costi di realizzazione di iniziative;
8. promuovere attività di formazione collettiva e individuale: recupero scolastico e attività extra-scolastiche, corsi per bambini, giovani e adulti, corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento e specializzazione, istruzioni di gruppi di studio e di ricerca;
9. svolgere attività editoriale: pubblicazione di un bollettino dell'associazione, pubblicizzazione di manoscritti, fotografie, litografie e similari realizzati dagli associati, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
10. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
11. inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
12. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4

Per il conseguimento delle finalità di cui l'art. 3 del presente statuto l'Associazione svolge le seguenti attività istituzionali:

1. Realizzazione di progetti in Italia ed all'estero coerenti con le finalità all'art. 3;
2. supporto alle attività di progettazione e reperimento fondi dei soggetti di cui all'art. 3;
3. organizzazione, promozione e realizzazione di corsi di formazione;
4. organizzazione, promozione e realizzazione di incontri, seminari, conferenze e convegni riguardanti le tematiche oggetto delle finalità dell'Associazione;
5. promozione ed attuazione di corsi collettivi e individuali, laboratori artistici, culturali, musicali e artigianali etc. a carattere didattico, professionale e ricreativo, per conto proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati;
6. realizzazione di studi, ricerche e analisi;
7. svolgimento di attività di consulenza, con le finalità di cui all'art. 3, per enti pubblici e privati;
8. realizzazione e diffusione di pubblicazioni e altri materiali e strumenti connessi alle attività dell'Associazione;
9. creazione di sportelli informativi e di orientamento;
10. organizzazione di iniziative tese a promuovere forme di accesso all'informazione ed alla comunicazione;
11. acquisizione in affitto, concessione o proprietà, di locali da gestire per la finalità dell'Associazione;
12. Organizzazione, promozione e realizzazione di mostre e manifestazioni espositive, proiezioni, concerti, spettacoli, festival, concorsi, rassegne, siti web, trasmissioni radio, televisive e telematiche, eventi di comunicazione ed iniziative promozionali e private o istituzionali, stage, atti al conseguimento degli scopi statutari;
13. gestione di spazi ed attrezzature atte al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.3 del presente statuto l'Associazione svolge anche le seguenti attività connesse:

1. raccolta fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statuari;
2. realizzazione di iniziative finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Art. 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio direttivo

I soci, possono essere:

- **Soci fondatori**

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- **Soci operativi**

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- **Soci onorari**

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- **Soci sostenitori o promotori**

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Art. 7

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- espulsione: il Consiglio direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori;
- i Proviviri;
- il Presidente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- di eleggere le cariche sociali;
- di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Art. 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni

prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax , posta elettronica o sms. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, eventualmente il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 17

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica, sms o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

Potrà essere nominato un tesoriere. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art. 20

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.

PROBIVIRI

Art. 21

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 22

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei revisori. Il Collegio dei revisori dell'associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il Collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal Consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

Art. 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Art. 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.